

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

DELL'AZIENDA

BENCARNI S.p.A.



Bencarni S.P.A. – Via Marconi, 36 – 37060 Nogarole Rocca (VR)

REVISIONI

REV.	CAUSA DELLA REVISIONE	DATA
0	Emissione	5 ottobre 2018
01	Revisione (aggiornamento reati presupposto)	22 febbraio 2023
02	Whistleblowing (D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023)	15 luglio 2023
03	Revisione (aggiornamento reati presupposto)	30 marzo 2026

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	4
Soggetti destinatari	5
Elementi costitutivi della responsabilità.....	5
Reati commessi all'estero	6
Vicende modificative dell'Ente.....	6
Le sanzioni	7
I reati presupposto	8
Esonero dalla responsabilità – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.	16
Il Whistleblowing.....	17
Procedimento di accertamento dell'illecito	17
3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE.....	19
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI	29
6. WHISTLEBLOWING	33
7. SISTEMA DISCIPLINARE.....	34
8. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO	38
PARTE SPECIALE "A" - Rapporti con la Pubblica Amministrazione	
PARTE SPECIALE "B" - Delitti informatici e trattamento illecito di dati nonché delitti in materia di diritto d'auto	
PARTE SPECIALE "C" - Delitti contro l'industria e il commercio	
PARTE SPECIALE "D" - I Reati societari e di corruzione tra privati	
PARTE SPECIALE "E" - Delitti contro la personalità individuale	
PARTE SPECIALE "F" - Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	
PARTE SPECIALE "G" - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio	
PARTE SPECIALE "H" - Reati ambientali	
PARTE SPECIALE "I" - Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare	
PARTE SPECIALE "J" - I Reati Tributari	
PARTE SPECIALE "K" - Reati di maltrattamento degli animali	

1. DEFINIZIONI

BENCARNI S.p.A. (o la Società)	Sta ad indicare l'azienda BENCARNI S.p.A. con sede legale in Via Marconi, 36 – 37060 Nogarole Rocca (VR)
Decreto	indica il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
Destinatari	indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di BENCARNI S.p.A., inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, nonché i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
Enti o Ente	ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;
Linee Guida	indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008 e aggiornate nel mese di marzo 2014;
Modello	indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;
Reati Presupposto	indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente. si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
Testo Unico Sicurezza	indica il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le successive modifiche e integrazioni;
Testo Unico Ambientale	Indica il D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 Norme in Materia Ambientale e le successive modifiche e integrazioni
TUF	indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.
Whistleblowing	segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali irregolarità o violazioni della normativa applicabile e delle procedure interne

2. INTRODUZIONE

2.1 Storia, Attività e Governance di BENCARNI S.p.A.

BENCARNI S.p.A., con sede legale e operativa in Nogarole Rocca (VR), Via Marconi, 36 e sede amministrativa e operativa in Nogarole Rocca (VR) Via Adige, 15 opera nel settore della macellazione di carni bovine e la commercializzazione di tutte le tipologie di carni.

La società, operativa dal 1989, ha attualmente un organico di circa 265 lavoratori distribuiti nelle due sedi operative aziendali ed è amministrata mediante un Consiglio di Amministrazione formato attualmente di nr. 4 membri.

Presidente del Consiglio di Amministrazione: BANTERLE BRUNO

Consigliere : BEGNONI ROBERTO

Consigliere: GARDINI SIMONE

Consigliere: BANTERLE FEDERICA

Sono presenti attribuzioni di specifici poteri, conferiti con Verbale del Consiglio di Amministrazione agli amministratori e regolarmente trascritti in CCIAA.

E' presente un Collegio Sindacale di 5 membri:

- Presidente RIGHETTI GIUSEPPE
- Sindaco MARCHI PAOLO
- Sindaco BERTINI ALESSANDRO
- Sindaco supplente LORENZINI MICHELE
- Sindaco supplente EDERLE ALESSANDRO

L'azienda opera sulla base dei seguenti standard certificati dall'Organismo di Certificazione CSQA:

- ISO 9001;
- IFS

Nonché in base ai seguenti disciplinari volontari

- disciplinare di etichettatura facoltativa nr. IT123ET rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole e sottoposto al controllo dell'Organismo di Controllo SGS ITALIA SpA verifica il 25/05/2018.

L'azienda dispone di certificazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del D.MIPAF nr. 18321 del 09/08/2012 relativo alla tracciabilità per la produzione biologica rilasciato dall'Organismo BIOS S.r.l., cod. ITBIO005T725

Essa inoltre è soggetta alla verifica della tracciabilità dei capi IGP relativa alla razza chianina da parte del Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Società Consortile a.r.l.

Si riporta di seguito la sintesi dei principali dati aziendali:

<i>Denominazione Sociale</i>	<i>BENCARNI</i>
Forma societaria:	Società per Azioni
Capitale Sociale	Euro 2.000.000,00
Sede Legale e Operativa	Via G. Marconi, 36 – NOGAROLE ROCCA (VR) 37060
Sede Operativa	Via Adige, 15 - NOGAROLE ROCCA (VR) 37060
Telefono	+ 39 045 6395070
Fax	+ 39 045 6395047
Codice Fiscale e P.IVA	02135470231
REA	VR 218592
Sito Internet	www.bencarni.it
Indirizzo mail aziendale	amministrazione@bencarni.it
PEC	bencarni@legalmail.it

2.2 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" è stato emanato in esecuzione della Legge 29 settembre 2000, n. 300 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali.

Originariamente prevista soltanto in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di successivi provvedimenti normativi, ad ulteriori fattispecie.

Tra le più rilevanti innovazioni si segnala l'introduzione, avvenuta con l'art. 9 della L. 123/2007, dell'art. 25 *septies*, il quale ha inserito tra i reati presupposto l'*omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*, con conseguente configurabilità della responsabilità degli enti, per la prima volta, anche per reati di carattere colposo.

Di particolare importanza per le industrie alimentari è stata inoltre l'introduzione, con la L. 99/2009, della lettera f) dell'art. 25 *bis* "*Falsità in strumenti e segni di riconoscimento*", dell'articolo 25 *bis*.1 "*Delitti contro l'industria e il commercio*" e 25 *novies* "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*".

Successivamente il D. Lgs 121 del 7 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. del 01.08.2011 ed in vigore il 16.08.2011, ha inserito l'art. 25 *undecies* relativo ai reati ambientali, in seguito modificato ad opera della L. 22 maggio 2015, n. 68, la quale ha introdotto, in un nuovo Titolo VI *bis* nel Libro II del Codice Penale, ulteriori fattispecie criminose in materia ambientale, alcune delle quali – in virtù del richiamo operato proprio dall'art. 25 *undecies* così novellato – sono suscettibili di fondare una responsabilità da reato dell'Ente se commesse nel suo interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti in seno al medesimo.

Di fatto le tre macro aree maggiormente a rischio per le aziende agroalimentari quali la sicurezza sul lavoro, le frodi in commercio e la tutela della proprietà industriale nonché la tutela ambientale sono oggi soggette al D. Lgs. 231/01.

Di seguito vengono illustrati i principali aspetti normativi della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Soggetti destinatari

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica

La disciplina non si applica "*allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*" (art. 1, comma 3).

Elementi costitutivi della responsabilità

Gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati specificatamente indicati nel decreto, alle seguenti condizioni:

✓ **COMMISSIONE DEL FATTO DA PARTE DI SOGGETTI APICALI O DA SOGGETTI AD ESSI SOTTOPOSTI**

Per soggetti APICALI si intendono persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente. Essi in via esemplificativa sono identificati dall'art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. 231/01 nelle seguenti figure:

- il legale rappresentante;
- l'amministratore unico ovvero l'amministratore delegato;
- il direttore generale;

anche qualora detti soggetti svolgano le rispettive funzioni nell'ambito di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (es. direttori di stabilimento);

- tutti quei soggetti che esercitino un penetrante controllo c.d. di fatto sull'Ente.

I c.d. soggetti SOTTOPOSTI, invece, sono descritti dall'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto come quei soggetti che sottostanno alla direzione o vigilanza di un apicale. Si tratta, in poche parole, di tutti coloro che siano privi di un'autonomia amministrativa ed organizzativa, dovendo rispondere alla direzione o alla vigilanza del legale rappresentante o dell'amministratore o, ancora, del direttore di un'unità organizzativa dell'Ente. Tali persone, agendo per conto dell'ente nell'ambito dei poteri loro affidati, ben possono rendersi autori di condotte illecite che riverberano i loro effetti nella sfera giuridica dell'ente stesso nei termini richiesti per configurare la conseguente responsabilità amministrativa.

✓ **NELL'INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE**

Come specificato dall'art. 5, il reato deve essere commesso dai soggetti sopra descritti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso; conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

In estrema sintesi il "*vantaggio*" fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'Ente. L'"*interesse*" implica soltanto la finalizzazione della condotta illecita, integrante il reato presupposto, verso quella utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento.

I due requisiti sono considerati alternativi per cui, se un interesse dell'Ente - sia pure parziale o marginale - sussiste, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'Ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

La responsabilità amministrativa degli Enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Reati commessi all'estero

L'articolo 4 del Decreto 231 prevede che gli Enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondano anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del Codice Penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'Ente è perseguibile quando:

- ha in Italia la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o dalla sede legale (per gli Enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (per gli Enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'Ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, sia riferita anche all'Ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione in esame, è soggetto alla normativa italiana - quindi anche al Decreto 231 - ogni Ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legislazione domestica che abbia, però, in Italia, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

Vicende modificative dell'Ente

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 tiene ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che ne risulta (anche in caso di fusione per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione stessa (art. 29 del D. Lgs. 231/2001).

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre, nel caso di scissione parziale, che la società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 231/2001 le sanzioni previste a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Analizzandole in dettaglio:

a) Sanzione amministrativa pecuniaria

In base all'art. 10 per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

La determinazione del relativo ammontare è effettuata dal Giudice attraverso il sistema delle quote (fra un minimo di cento e un massimo di mille).

Ciò significa che per ogni reato è definito un numero minimo e massimo di quote il cui valore sarà a sua volta determinato entro una forbice variabile da euro 258 euro 1.549.

La gradazione della sanzione è così articolata:

Numero delle quote	Importo della quota
↓	↓
Stabilito in base a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ gravità del fatto ✓ grado della responsabilità dell'ente ✓ attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti 	Stabilito in base a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ condizioni economiche e patrimoniali

b) Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono consistere, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta di sanzioni particolarmente afflittive soprattutto se si considera che le stesse possono essere applicate anche in via cautelare.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Esse non si applicano nei casi in cui l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.

In base a quanto disposto dall'art. 17 del Decreto, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In presenza di specifiche condizioni, ai sensi dell'art. 15 del Decreto, l'Autorità Giudiziaria, invece di applicare una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività, ha la facoltà di nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva in ipotesi applicabile.

c) La confisca del prezzo o del profitto del reato

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna

Infine, a norma dell'art. 18 del Decreto 231, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale. Essa è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

I reati presupposto

Come già evidenziato condizione di applicabilità del D. Lgs. 231/01 è innanzitutto la commissione di uno dei reati nello stesso indicati di seguito elencati. Allo stato attuale i reati presupposto sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da

sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
-

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

29. Reati contro gli animali (ddl 103/2025)

- Uccisione di Animali (art. 544 bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
- Utilizzo di animali in spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544 quater)
- Organizzazione di combattimento tra animali (art. 544 quinquies)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Esonero dalla responsabilità – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il D. Lgs. 231/01 prevede come forma di esonero dalla responsabilità l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Esiste tuttavia un diverso onere della prova in merito al Modello a seconda che il fatto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un suo sottoposto.

➤ ***Fatto commesso da soggetti apicali***

L'art. 6 del Decreto contempla una forma di "esonero" da responsabilità, per il fatto commesso da un soggetto apicale, tale per cui l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

E' pertanto evidente come la responsabilità dell'Ente si fondi, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora esso abbia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

L'adozione del Modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

➤ Soggetti sottoposti all'altrui direzione

L'articolo 7 dispone invece che, nel caso di fatto commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, l'Ente sia responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale inosservanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- ✓ una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- ✓ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In sostanza il carattere peculiare della disciplina normativa deriva dalla distinzione operata in ordine all'autore del reato: se si tratta di un soggetto apicale si assiste ad un'evidente inversione dell'onere della prova che, invece, non opera qualora ricorra il caso di un soggetto sottoposto all'altrui direzione.

Il Whistleblowing

Il decreto legislativo n. 24/2023, ha introdotto la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, è entrato in vigore il 30 marzo 2023. Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

La disciplina del "Whistleblowing" si prefigge l'obiettivo della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (Bencarni S.p.A.), di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La protezione che la normativa sul "Whistleblowing" (d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) non si applica in caso di segnalazioni che riguardino contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un **procedimento penale**.

Tale regola è ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, così come quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autrice del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale previsione trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

3.1 Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente ad una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che le forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da BENCARNI S.p.A. in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui BENCARNI S.p.A. ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere a BENCARNI S.p.A., grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Attraverso il Modello la società si propone di:

- stabilire i principi etici in base al quale opera l'azienda;
- definire una struttura organizzativa che individui in modo chiaro e ufficiale compiti, poteri e responsabilità;
- attuare il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi, evitando la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguendo tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- garantire che la sicurezza sul lavoro sia gestita sulla base di un sistema di gestione finalizzato alla riduzione del rischio di infortuni e malattie professionali;
- assicurare che i prodotti alimentari fabbricati e commercializzati siano conformi alle norme vigenti e seguano gli standard nonché le altre norme volontarie adottate dall'azienda, al fine di garantire la massima tutela del consumatore;
- garantire la tutela ambientale in coerenza con le prescrizioni delle relative autorizzazioni ambientali;
- assicurare la trasparenza delle decisioni che possono esporre l'azienda al rischio della commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01 e delle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo;
- definire un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminando, il rischio di commissione dei reati rilevanti e dei comportamenti illeciti in genere, nei processi a rischio;
- garantire la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza delle attività aziendali considerate dal presente Modello;
- identificare un Organismo di Vigilanza, autonomo ed indipendente (anche sotto il profilo delle risorse), con il compito di promuovere e controllare l'attuazione efficace e corretta del Modello;
- assicurare l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- garantire l'attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole comportamentali e delle procedure istituite a tutti i livelli aziendali;
- predisporre appositi canali di segnalazione (di cui almeno uno di tipo informatico), idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, di violazioni del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, nonché di normative interne rilevanti ai fini del citato decreto o di fatti e/o anomalie che possono anche solo potenzialmente determinare la responsabilità dell'ente, o comunque qualunque situazione a rischio che sia prodromica alla commissione di uno dei reati presupposto;
- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3.2 Struttura ed elemento costitutivi del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati, presupposto per i quali BENCARNI S.p.A. ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività dalla stessa svolta.

La responsabilità amministrativa degli Enti è destinata, peraltro, a conoscere ulteriori ampliamenti. Per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A., anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà apposite delibere per revisionare e/o integrare il Modello con l'inserimento di nuove *Parti Speciali* relative ai reati che, per effetto di ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'elenco dei reati presupposto.

BENCARNI S.p.A. nella consapevolezza che l'implementazione del Modello si accompagna nella prassi alla formalizzazione dei principi cui ispira l'esercizio della propria attività aziendale, contestualmente al Modello ha adottato un Codice Etico.

BENCARNI S.p.A. ha infatti sempre uniformato la propria attività d'impresa ad un insieme di principi e di regole di condotta ispirati ai valori della correttezza, della trasparenza e della buona fede.

In coerenza con la normativa in vigore e con le Linee Guida di Confindustria, sono elementi costitutivi del Modello:

- il presente documento con relativi allegati;
- Il Codice Etico,
- lo Statuto;
- le deleghe e le procure operative esistenti, come risultanti dalla visura camerale;
- le procedure adottate ai sensi del Modello o, se già esistenti, i protocolli e le procedure riconosciuti conformi;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare;
- la valutazione del rischio ed il piano di gestione del rischio elaborati per la costruzione del Modello;
- i sistemi di qualità e le certificazioni volontarie adottate;
- il sistema di gestione della sicurezza, basato sulle Linee Guida UNI INAIL.

3.3 Principi di prevenzione del Modello Organizzativo

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo: all'interno di un processo aziendale, funzioni separate – e in contrapposizione - devono decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte:effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di marketing e vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

3.4 Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

I) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è stata condotta, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da BENCARNI S.p.A. e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto. Tale analisi è stata sviluppata nel periodo aprile – giugno 2017 e i risultati sono stati formalizzati in apposita relazione del 21 giugno 2017 che è stata base e presupposto per la realizzazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di BENCARNI S.p.A., quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, dovrà essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e dovrà essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

BENCARNI S.p.A. e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di BENCARNI S.p.A., o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui BENCARNI S.p.A. svolge la propria attività d'impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate le specifiche misure definite (anche con rinvio a procedure interne espressamente precisate) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;

- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);

- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è esterno a BENCARNI S.p.A., quindi del tutto autonomo e indipendente, come meglio precisato al punto 4 del presente Modello.

3.5 Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, BENCARNI S.p.A. ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente esposte al rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

BENCARNI S.p.A. ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, BENCARNI S.p.A. ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta con il supporto di consulenti esterni, esperti in materia di responsabilità amministrativa di enti e società, appositamente incaricati allo scopo che, analizzando la realtà di BENCARNI S.p.A. sulla base di interviste agli Amministratori, ai Responsabili di Processo e all'analisi di alcuni documenti a campione fra quanti utilizzati per la gestione delle attività aziendali, hanno elaborato una specifica relazione riepilogativa dei rischi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Infine, BENCARNI S.p.A. ha proceduto alla stesura, all'interno delle aree a rischio individuate nel corso dell'analisi valutativa iniziale, delle procedure e dei protocolli ritenuti opportuni al fine di assicurare l'adeguatezza e l'efficienza del modello in relazione alle disposizioni del Decreto. Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le misure predisposte da BENCARNI S.p.A. al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

3.6 Parti Speciali

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di varie Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, BENCARNI S.p.A. ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i. Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- ii. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati nonché delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale "B");
- iii. Delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "C");
- iv. Reati societari e di corruzione tra privati (Parte Speciale "D");
- v. Delitti contro la personalità individuale (Parte speciale "E");
- vi. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte speciale "F");
- vii. Reati in materia di riciclaggio e ricettazione e auto-riciclaggio (Parte speciale "G")
- viii. reati ambientali (Parte speciale "H")

- ix. reati per l'impiego di lavoratori irregolari (Parte speciale "I")
- x. reati tributari (Parte speciale "J")

All'esito della mappatura dei rischi effettuata, BENCARNI S.p.A. ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i seguenti reati:

- Delitti di criminalità organizzata: da quanto emerso nella fase di analisi tali rischiosità appaiono estremamente improbabili;
- Reati di falso nummario: tali reati sono stati esclusi in relazione al fatto che l'azienda utilizza minime quantità di contanti e il cui utilizzo risulta completamente tracciabile;
- Delitti contro la personalità dello stato e reati transnazionali: la specifica governance aziendale e il grado di controllo già presente al momento dell'analisi su tali aspetti consente di ritenere la probabilità di avvenimento di tali reati non rilevante;
- Abusi di Mercato: tali reati sono stati esclusi in quanto l'attività dell'azienda non prevede operazioni finanziarie che possano configurarsi ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF
- Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: tali fattispecie di reato non sono apparse come potenzialmente a rischio e comunque le regole per la gestione di tale fattispecie sono state inserite, come specifiche previsioni del Codice Etico aziendale, cui si rinvia.
- Razzismo e Xenofobia: tali fattispecie di reato non sono apparse come potenzialmente a rischio e comunque le regole per la gestione di tale fattispecie sono state inserite, come specifiche previsioni del Codice Etico aziendale, cui si rinvia.
- Delitti Frode sportiva questa tipologia di reati non sono in nessuna maniera attribuibili a nessuna area o processo della società BENCARNI S.P.A. ad esclusione di eventuali sponsorizzazioni a società sportive che in ogni maniera in questo momento non sussistono.
- Reati Pif e Contrabbando: L'azienda BENCARNI S.P.A. in passato non ha mai avuto contatti con pubbliche amministrazioni Europee ne ha mai partecipato a bandi per l'ottenimento di fondi della Comunità Europea. A presidio dei processi e delle funzioni amministrative aziendali, tendenzialmente soggette ad un rischio non escludibile di commissione di una delle fattispecie dei reati presupposto descritti, la società estende l'applicazione delle istruzioni procedurali del Mog 231, in materia di rapporti con la pubblica amministrazioni in generale. In merito al pagamento dei dazi doganali, la responsabile amministrativa, fa presente l'azienda non importa beni da paesi extra Ue.
- I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti hanno una possibilità di accadimento bassa all'interno nell'organizzazione aziendale della Società BENCARNI S.P.A., in virtù dei presidi di controllo dalla stessa attivati e non viene ritenuto necessario intervenire con ulteriori protocolli di controllo e presidio. Le attività di pagamento aziendali, diverse dai contanti, vengono svolte principalmente a mezzo di pagamenti elettronici consistenti in Ri.BA., bonifici oppure con movimentazioni derivanti dall'utilizzo di carte di credito di proprietà dell'Ente.
- Reati contro il patrimonio culturale: tali reati hanno un rischio di accadimento all'interno dell'organizzazione aziendale BENCARNI totalmente assente.

3.7 L'attuazione del Decreto da parte di BENCARNI S.p.A.

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori, e dipendenti, BENCARNI S.p.A. ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello, ed al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività aziendali.

Il Modello è stato predisposto da BENCARNI S.p.A. avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria (nella versione pubblicata sul sito di Confindustria nel mese di luglio 2014).

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A. con delibera del 5 ottobre 2018 mediante la quale si è anche provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

3.8 Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di BENCARNI S.p.A., ivi inclusi gli amministratori, i membri degli altri eventuali

organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, e i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, è un presupposto indispensabile ai fini dell'effettiva efficacia esimente del Modello di organizzazione e gestione e controllo.

L'Organismo di Vigilanza (nel prosieguo, per semplicità, anche O.d.V.) per adempiere al meglio alle funzioni assegnategli, secondo quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria, deve possedere un proprio regolamento che ne disciplini il funzionamento e presentare i seguenti requisiti:

A) AUTONOMIA INDIPENDENZA ED ONORABILITA'

All'O.d.V. non devono essere attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe delle decisioni e attività aziendali, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

L' O.d.V. deve essere un'unità di *staff*, in posizione gerarchicamente il più elevata possibile, con la previsione del riporto dello stesso all'organo amministrativo.

In particolare:

➔ REQUISITI OGGETTIVI

Divieto di sindacato	Le attività dell'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente appunto rimane la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo.
Libertà di accesso	L'Organismo ha libero accesso ad ogni informazione e documentazione aziendale onde ottenere – senza alcuna necessità di preventivo consenso – ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti affidatigli.
Facoltà di supporto di funzioni interne ed esterne	L'Organismo può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società nonché della possibilità di far capo ad ogni funzione aziendale ovvero a consulenti esterni.
Autonomia finanziaria	L'Organismo deve essere dotato di adeguate risorse finanziarie, sulla base delle proposte dell'organismo stesso, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dell'attività affidata (es. consulenze tecniche specialistiche, trasferte, attività formativa, ecc).

➔ REQUISITI SOGGETTIVI

Elementi ostativi alla nomina come componente dell' O.d.V.:

a) sussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori	i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena
---	--

	<p>accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;</p> <p>ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o prevista da specifiche disposizioni di legge;</p> <p>iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;</p> <p>iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con BENCARNI S.p.A.;</p> <p>imputazione o condanna, compreso il patteggiamento, – <u>anche non definitiva</u> – per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001</p>
b) relazioni di parentela	<p>Non possono essere membri dell' O.d.V. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società.</p> <p>Analogamente non possono essere membri dell'O.d.V. i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di eventuali società controllate da Bencarni S.p.A. e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti.</p>
c) rapporti di lavoro e professionali	<p>Non possono essere membri dell' O.d.V. coloro che siano legati alla società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p>

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta, chiaramente, per quelli indicati dalla lettera c).

La società, aderendo alla tesi di Confindustria, ritiene che, con riferimento ai componenti dell'Organismo reclutati all'esterno, i requisiti di autonomia ed indipendenza debbano essere riferiti a ciascun componente.

Al contrario, nel caso di composizione mista dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Anche in questo caso, tuttavia, conformemente alle prime indicazioni giurisprudenziali, i componenti interni dell' O.d.V. non dovrebbero svolgere, nell'ambito dell'ente o di soggetti da questo controllati o che lo controllano, funzioni operative.

B) PROFESSIONALITÀ

Al fine di poter efficacemente svolgere l'attività assegnata la società richiede che l' O.d.V. abbia un'adeguata conoscenza della realtà aziendale e dei suoi processi.

L' O.d.V. deve inoltre possedere, o poter agevolmente acquisire anche tramite consulenze esterne, competenze tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività - "ispettiva" ma anche consulenziale - di analisi dei sistemi di controllo, nonché cognizioni giuridiche, con particolare riferimento ai reati inclusi nella parte speciale del presente Modello.

Per quanto attiene alle tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l' O.d.V., ove non disponga delle necessarie competenze in materia, dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti individuati a livello legislativo e nominati all'interno dell'azienda (R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, R.L.S. – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, M.C. - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore.

C) CONTINUITA' DI AZIONE

L'Organismo deve essere una struttura dedicata continuativamente all'attività di vigilanza.

In tale prospettiva lo stesso dovrà calendarizzare la propria attività in modo da assicurare la suddetta continuità, formulando un proprio Regolamento che definisca anche le cadenze temporali dei controlli, nonché tutti gli altri aspetti dell'attività dell'Organismo.

4.2 L'Organismo di Vigilanza di Bencarni

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D. Lgs. 231/2001, Bencarni S.p.A. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, secondo cui l'Organismo di Vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, Bencarni S.p.A. ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo monocratico, composto da un consulente esterno, con comprovata esperienza in materia di Responsabilità Amministrativa di Enti e Società nonché conoscenze in materia giuridica, di organizzazione e gestione aziendale, sistemi di gestione nonché tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Detto soggetto è stato ritenuto maggiormente idoneo ad assumere tale incarico, in considerazione delle competenze tecnico-professionali possedute e dell'estraneità alla gestione operativa della Società.

4.3 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di BENCARNI S.p.A..

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di BENCARNI S.p.A., di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, potrà presentare, ove ritenuto necessario o anche solo opportuno, al Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A. una richiesta di budget di spesa annuale da rendere disponibile da parte della stessa BENCARNI S.p.A. ed in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di disponibilità dell'importo di budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi previsti per il corretto adempimento del mandato;
- Il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da BENCARNI S.p.A. non fanno parte del budget);

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza la disponibilità di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A. indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare l'O.d.V. ha il compito di:

- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- assicurare che l'azienda provveda al costante aggiornamento del Modello formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative;
- assicurare, anche mediante l'assegnazione di specifici incarichi, il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con il Revisore Legale, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Revisore Legale;
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un Regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre (o richiedere che siano predisposti a carico dall'azienda) appositi sistemi di comunicazione di cui almeno uno informatico, per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti e *Partner*;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Con specifico riferimento al whistleblowing:

1. supportare l'ente nella predisposizione o aggiornamento di una specifica procedura che disciplini le modalità di segnalazione;
2. verificare l'adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della società e nell'assicurare la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione;
3. verificare il soddisfacimento dell'adozione di almeno un canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità;
4. gestire il processo di analisi e valutazione della segnalazione;

5. vigilare sul rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
6. vigilare sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

l'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione e al Revisore Legale, con cadenza perlomeno annuale.

5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

5.1 Comunicazioni e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

È possibile contattare l'Organo di Vigilanza di Bencarni mediante due modalità:

- Contatto personale con l'O.d.V;
- Comunicazione e-mail alla casella di posta elettronica organismovigilanza@bencarni.it

L'Organo di Vigilanza è tenuto a condurre indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del presente Modello e, qualora siano ritenute serie e fondate, a formulare pareri non vincolanti sulla tipologia e l'entità degli interventi da adottare nonché sulle possibili sanzioni nei confronti dei responsabili. L'attuazione degli interventi e delle possibili sanzioni sono a carico del Consiglio di Amministrazione che ne decide l'entità tenendo conto dei pareri e delle indicazioni dell'Organo di Vigilanza. In accordo alle previsioni di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 231/01 l'Organo di Vigilanza è tenuto a garantire contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione eventuali segnalanti in buona fede, in accordo anche alle previsioni in materia di whistleblowing di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 231/01 (si veda al riguardo anche il successivo par. 6)

5.2 Obblighi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Nel rispetto della periodicità concordata i responsabili di primo livello dell'organigramma aziendale devono inviare all'Organo di Vigilanza una comunicazione a mezzo e-mail in cui:

- 1- viene dichiarata l'applicazione e il sostanziale rispetto delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nel periodo di riferimento oggetto della comunicazione
- 2- vengono comunicate eventuali violazioni riscontrate nell'ambito delle funzioni o processi di propria pertinenza rispetto alle previsioni del Modello e/o del Codice Etico o, in alternativa, viene dichiarata l'assenza di violazioni riscontrate rispetto alle previsioni del Modello e/o del Codice Etico
- 3- vengono trasmesse le informazioni di pertinenza della funzione, previste dalle Parti Speciali applicabili del Modello.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti i seguenti ambiti:

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- eventuali decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- eventuali procedimenti disciplinari avviati e conseguenti sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- eventuali infortuni e incidenti sul lavoro considerabili gravi o molto gravi (indicativamente con prognosi iniziale superiore a gg. 40)
- eventuali operazioni societarie quali acquisizioni, scissioni e fusioni, cessioni di società o di rami d'azienda e similari.
- eventuali risultati e conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- eventuali modifiche relative alle nomine dei Consiglieri di Amministrazione e, più in generale, delle funzioni apicali dell'azienda e/o delle società controllate.
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- eventuali informazioni di provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di Bencarni;

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, Bencarni garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organo di Vigilanza, Bencarni garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante.

Tutti i dipendenti della società hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

L'Organo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla società.

L'Organo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organo di Vigilanza.

L'Organo di Vigilanza di Bencarni deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione informazioni dettagliate circa eventuali modifiche dei poteri definiti e delle deleghe attribuite.

L'Organo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare; una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organo di Vigilanza comunicherà al Consiglio d'Amministrazione per le proprie determinazioni se, all'esito degli accertamenti svolti sulle comunicazioni e segnalazioni pervenute, le stesse furono redatte con dolo o colpa grave finalizzate al nocimento della società, dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

a) segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, relative a violazioni di carattere generale, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le modifiche alla struttura organizzativa (in particolare organigramma, deleghe di funzioni e procure);
- le operazioni societarie quali acquisizioni, fusioni e scissioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i provvedimenti e/o le notizie riguardanti l'applicazione nella Società della normativa specifica dell'attività, con tempestiva segnalazione degli incidenti o di altre non conformità. Sotto tale profilo si ritiene opportuno che all'Organismo pervenga:
 - ✓ copia dei report di audit e/o verifica svolti dagli Organismi di Certificazione incaricati dall'azienda nonché, ove attivati, dalle funzioni competenti in materia di sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e sicurezza alimentare;
 - ✓ notizia immediata sui controlli ufficiali subiti e sulle eventuali contestazioni sollevate all'azienda;
 - ✓ comunicazione immediata di eventuali infortuni o non conformità accertate dagli organi di controllo;
 - ✓ segnalazioni di rilevanti interventi manutentivi o investimenti necessari per garantire la sicurezza alimentare, sul lavoro ed ambientale.

5.3 Obblighi informativi dell'Organo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Vigilanza avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione

accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organo di Vigilanza di Bencarni potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Annualmente, inoltre, come già sopra definito, l'Organo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.


L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Esso opera secondo un piano di lavoro contenente, tra l'altro, il programma delle attività da svolgere nelle singole aree aziendali nel corso di ogni esercizio.

- segnalazioni obbligatorie

Rispetto al flusso informativo proveniente dall'O.d.V., si evidenziano:

a) reporting verso gli organi della società

Sono previste due linee di *reporting*.



b) rapporti con il Revisore Legale

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre, con cadenza almeno annuale, incontrarsi con il Revisore Legale per valutare ogni dato o elemento rilevante riguardante il Modello organizzativo, l'Organismo di Vigilanza ed il suo funzionamento.

c) rapporti con le Funzioni aziendali

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le Funzioni competenti presenti in società per i diversi profili specifici, e in particolare:

- con la funzione Amministrativa in ordine al controllo della formazione del *budget*, al processo di formazione del bilancio, alla definizione del contenuto delle clausole contrattuali, agli adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati;
- con la funzione Produttiva, in ordine alle tematiche in materia di politica della sicurezza e salute del lavoro, sicurezza alimentare e tutela ambientale;
- con il Servizio Assicurazione qualità, in relazione alle tematiche connesse alla qualità e alle informazioni ai consumatori;
- con le funzioni che si occupano del controllo tecnico-operativo o di primo grado in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in relazione alle sue funzioni devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico e/o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

6. WHISTLEBLOWING

In attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” e, con riferimento alla legge n. 179 del 2017 (G.U. Serie Generale n. 291 del 14-12-2017) recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ed anche del decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24, il linea con le novità introdotte anche all’articolo 6 del D.Lgs. 231/01 dal Legislatore, il presente modello prevede, ai sensi del nuovo art. 2bis e “ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).”

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le segnalazioni di whistleblowing possono provenire da persone interne all’azienda (es. dipendenti) o esterne (es. fornitori, clienti e terzi in generale) e, potranno avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) **Contatto personale** con uno dei membri o con il singolo membro nel caso di Organismo Monocratico e stesura congiunta di un documento di segnalazione.
- b) **Piattaforma informatica** istituita presso il seguente indirizzo web: <https://www.bencarni.it/whistleblowing/>
- c) **Segnalazioni scritte, anche eventualmente in forma anonima**, in busta chiusa spedita all’indirizzo: Organismo di Vigilanza BENCARNI S.p.A. – c/o IURECONSULTING, Strada Scaglia Est 31/A con l’indicazione “RISERVATA PERSONALE”. In tal caso, la busta, ancora sigillata, deve essere consegnata esclusivamente al Presidente dell’Organismo di Vigilanza ove trattasi di organismo collegiale o all’incaricato OdV in caso di Organismo Monocratico.

La procedura gestione delle segnalazioni (Whistleblowing), è disegnata in modo da garantire in ogni fase, la tutela da condotte ritorsive o discriminatorie, oltre alla confidenzialità/riservatezza della segnalazione. La persona che esegue la segnalazione sarà infatti protetta da ogni provvedimento disciplinare/ punitivo o da ritorsioni, per le segnalazioni inoltrate, sempre che siano state eseguite in buona fede e/o in base a un ragionevole convincimento.

Ogni segnalazione viene analizzata dall’Organo di Vigilanza che ne valuta l’attendibilità (in particolare per le segnalazioni anonime) e a seguito delle valutazioni svolte procede a proprio insindacabile giudizio ad aprire un’attività di accertamento (avviando poi le conseguenti azioni del caso) o, in alternativa, ad archiviare la segnalazione ritenuta priva di reale fondamento e/o di valida documentazione probatoria. In ogni caso fornirà, ai sensi del già richiamato decreto legislativo 24/2023, un primo avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione ed un completo riscontro non oltre i 3 (tre) mesi dalla scadenza di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per la procedura completa si rimanda al sito aziendale: <https://www.bencarni.it/>

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di BENCARNI S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di BENCARNI S.p.A. concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di sorvegliare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A. provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A. l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

7.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti non dirigenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal CCNL del settore commercio.

Le sanzioni saranno irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari può essere proposta dal RSPP e/o dal Datore di lavoro.

Le misure disciplinari qui di seguito elencate, irrogabili nei confronti del personale non dirigente, sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL e delle eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate tenuto conto:

- dell'intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni, nonché ai fini della rilevanza della recidiva.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, le sanzioni conseguenti alla violazione del Modello, sono le seguenti:

→ Biasimo verbale

Incorre nel provvedimento di ammonizione verbale il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, violi le misure di tutela della riservatezza del soggetto che effettua segnalazioni, effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

→ Biasimo scritto

Incorre nel provvedimento di ammonizione scritta il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

→ Multa

Incorre nel provvedimento della multa non superiore all'importo di quattro (4) ore di retribuzione, secondo quanto indicato dal CCNL sopra citato, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

→ Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per una massimo di 10 giorni, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

→ Licenziamento

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto che effettua segnalazioni circostanziate di condotte illecite (whistleblowing), rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni

ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

7.3 Misure nei confronti di dirigenti

In caso di inosservanza da parte dei dirigenti dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico ovvero in caso di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle suddette prescrizioni, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti del Commercio.

Costituisce illecito anche la mancata vigilanza del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti, tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni, che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

Il presente sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Consiglio di Amministrazione. Il Modello Organizzativo e il Codice Etico sono considerati vincolanti per tutti i destinatari. Pertanto tali documenti e i loro eventuali successivi aggiornamenti vengono resi noti da parte della Società ai destinatari attraverso l'invio di una circolare interna secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ponendo in particolare evidenza le sanzioni collegate alle violazioni.

Valgono per i dirigenti le medesime disposizioni previste per gli altri dipendenti in merito al divieto di licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto che effettua segnalazioni circostanziate di condotte illecite (whistleblowing),

7.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori di BENCARNI S.p.A., l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e se ritenuto opportuno l'Assemblea dei Soci, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

7.5 Misure nei confronti dei sindaci / revisori legali

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci (o Revisori Legali), l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, ove nominato in forma collegiale. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.6 Misure nei confronti di collaboratori, intermediari, partner commerciali e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, da intermediari, partner commerciali o da fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a BENCARNI S.p.A. come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

7.7 Misure relative alle segnalazioni (whistleblowing)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante costituisce una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Si rinvia ai principi già esposti nel punto relativo alle segnalazioni (Whistleblowing) per quanto attiene a:

- nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante,

- all'onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa;
- alla possibilità di denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro (dal segnalante o anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo) di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti .

E' altresì sanzionato ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.

8. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

BENCARNI S.p.A. ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

8.1 Formazione del personale

BENCARNI S.p.A. promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- Diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- Pubblicazione sul sito internet e nell'intranet di BENCARNI S.p.A. del presente Modello e del Codice Etico ad esso collegato;
- Pubblicazione nell'intranet di BENCARNI S.p.A. delle procedure interne collegate al presente Modello;
- Diffusione tramite circolare interna e/o pubblicazione nel sito relativo alla gestione paghe, di materiale informativo dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- Informativa in sede di assunzione;

8.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori

BENCARNI S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori, attraverso la pubblicazione del presente Modello nel sito internet aziendale. In alternativa, la conoscenza del Modello ai suddetti collaboratori, partner commerciali e fornitori viene promossa mediante specifiche comunicazioni quali ad esempio invio di mail, lettere e altre forme di pubblicità informativa.

8.3 Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di BENCARNI S.p.A., la Società inserisce nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegnano al rispetto delle norme del Codice Etico e al rispetto dei dettami del D.Lgs. 231/01, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di BENCARNI S.p.A.

La Società ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti (quali i collaboratori, partner commerciali e consulenti) che, non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per il personale interno.

PARTE SPECIALE

[omissis]